

Numero repertorio: 2024-1-K.0

Accordo TRA

AMSAT Italia con sede c/o Segreteria Nazionale (Via Duca degli Abruzzi, 10 – 00053 Civitavecchia, Roma) rappresentata dal Presidente, Francesco DE PAOLIS

e

Agenzia Spaziale Italiana, nel seguito denominata ASI, con sede in Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma, rappresentata dal Presidente, Prof. Ing. Teodoro VALENTE

di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti”

Premesse

- CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi del D. Lgs. n. 128 del 4 giugno 2003 e s.m.i., è l'ente pubblico nazionale, ricompreso tra gli enti di ricerca di cui al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;
- CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza; promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di poter valorizzare al meglio la loro competitività e capacità di innovazione;
- ASI ai sensi dell'articolo 2.2, lettera k) del proprio Statuto *“svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;*
- CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;
- CONSIDERATA la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ed in particolare l'art. 30 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale;

- AMSAT Italia nell'ambito dei propri compiti statutari che comprendono, tra gli altri, lo sviluppo di applicazioni con satelliti amatoriali per le telecomunicazioni, la meteorologia e l'osservazione della terra e lo studio di tutte le discipline e materie a queste collegate, in particolare di quelle nel campo spaziale:
 1. studia, progetta, sperimenta e realizza apparecchiature, satelliti e sistemi amatoriali utilizzando le più avanzate tecniche, per impieghi sia terrestri che spaziali;
 2. promuove attività didattiche ed educative principalmente orientate a stimolare nei giovani l'interesse per le discipline scientifiche e per quelle spaziali in particolare;
 3. collabora con Scuole, Enti di Ricerca e Università, per scambi di esperienze e conoscenze finalizzate all'acquisizione di nuovi saperi;
- AMSAT Italia è partner dell'“Amateur Radio on International Space Station” (ARISS);
- AMSAT Italia ha il compito di organizzare a livello nazionale gli "ARISS School contact", con finalità educative e di divulgazione scientifica, nell'ambito del mandato conferito ad ARISS dalle Agenzie Spaziali dei paesi partner della realizzazione dell'ISS;
- AMSAT Italia ha sviluppato in ambito ARISS il progetto HAMTV, sponsorizzato dall'ESA, per integrare i collegamenti audio degli "ARISS School contact" con immagini video trasmesse dalla Stazione Spaziale Internazionale e il relativo apparato, realizzato da una PMI nazionale, ed attualmente installato ed operativo sull'ISS;
- AMSAT Italia e ASI hanno l'intento comune di promuovere iniziative, sviluppare progetti e supportare la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Scopo dell'Accordo

1. Con il presente Accordo si avvia una collaborazione negli ambiti di comune interesse delle Parti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al successivo art. 3.

Articolo 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo

1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un'equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.

3. La collaborazione si concretizzerà attraverso:
- a) studi e ricerche per le trasmissioni radioamatoriali spaziali;
 - b) il supporto tecnico per attività operative;
 - c) partecipazione congiunta a progetti sperimentali o dimostrativi;

Articolo 4 - Comitato di supervisione

1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel presente Accordo è svolto da un apposito Comitato di Supervisione composto da due membri designati da ASI e da due membri designati da AMSAT Italia. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente nel rispetto del principio dell'alternanza e può darsi un proprio regolamento.
2. Il Comitato di Supervisione:
 - supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo;
 - formula proposte di collaborazione tra le parti o loro specifiche articolazioni organizzative;
 - esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo;
 - favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
 - propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei programmi congiunti.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti; le riunioni si potranno tenere in modalità telematica.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti che non derivino dal trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto di lavoro dei soggetti nominati.

Articolo 5 - Responsabilità

1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce, in relazione alle attività di cui al presente Accordo Quadro, la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro, per malattie professionali e per responsabilità civile del proprio personale.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

5. Le Parti si impegnano al rispetto reciproco dei rispettivi documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo.

6. AMSAT Italia si impegna a:

- a) promuovere, organizzare e realizzare, quale rappresentante nazionale del progetto ARISS, i collegamenti radio con gli astronauti a bordo della “International Space Station”, nell’ambito dell’attività pianificata per tali scopi, mettendo a disposizione le necessarie apparecchiature e curandone gli aspetti organizzativi e regolatori, a beneficio delle scuole di ogni ordine e grado e in occasione di eventi che consentano un’adeguata divulgazione tecnico-scientifica;
- b) partecipare ai meeting di coordinamento del progetto ARISS, compatibilmente con le risorse disponibili, a conferma dell’interesse nazionale per le attività educative e divulgative relative alle tematiche aerospaziali;
- c) fornire ad ASI supporto tecnico per attività sperimentali finalizzate all’utilizzo di bande di frequenza radioamatoriali e per la definizione delle specifiche tecniche degli apparati necessari;
- d) proporre ad ASI, limitatamente agli obblighi indicati in premessa, progetti di particolare contenuto tecnico allo scopo di valutarne congiuntamente la fattibilità tecnica, fermo restando che le relative spese saranno a carico delle Parti ognuna per gli aspetti di propria competenza nel rispetto di quanto previsto all’art. 6;
- e) collaborare con l’ASI per l’aggiornamento del Registro Nazionale degli Oggetti lanciati nello Spazio, relativamente ai satelliti operanti su frequenze amatoriali.
- f) promuovere, presentare e supportare progetti, includendo i necessari iter autorizzativi, per payload e satelliti operanti nello spettro delle frequenze del servizio di radioamatore via satellite realizzati dalla comunità nazionale radioamatoriale, scuole, enti di ricerca, università, aziende, agenzie, ecc.

7. ASI si impegna a:

- a) promuovere iniziative congiunte che abbiano le finalità esposte nella premessa di questo Accordo;
- b) esprimere il proprio interesse a patrocinare a titolo gratuito alcune delle iniziative segnalate da AMSAT Italia, ovvero suggerire il coinvolgimento della stessa in altre iniziative, a propria discrezione;
- c) favorire l’utilizzazione, su richiesta di AMSAT Italia, degli impianti e della strumentazione dei propri centri operativi per attività di verifica o di test di apparecchiature direttamente impiegate per scopi educativi, ovvero propedeutici o riconducibili ad essi, e in particolare del richiamato progetto HAMTV;
- d) valutare la possibilità di sostenere le attività previste dal presente Accordo sulla base di esigenze che saranno valutate caso per caso, fatta salva l’applicazione della normativa e dei principi fondamentali di trasparenza e libera concorrenza sanciti dal Codice dei contratti pubblici;

- e) favorire il contatto, lo scambio di informazioni con realtà quali imprese, istituzioni e centri di eccellenza che operano per le scienze e lo sviluppo di tecnologie aerospaziali, nazionali e internazionali.
8. ASI si rende disponibile a presentare all'Amministrazione italiana competente (MIMIT), proposte congiuntamente elaborate e condivise di comune interesse riguardanti la revisione del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) e del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, proposte di posizionamento in preparazione delle Conferenze Mondiali delle Radiocomunicazioni (WRC) dell'UIT/ITU, proposte di revisioni dei Frequency Plan della IARU R1 e proposte di definizione dei criteri per l'autorizzazione di progetti di satelliti su frequenze amatoriali.

Articolo 6 - Oneri

1. Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti.
2. Nell'attuazione del presente Accordo non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle Parti rispetto agli oneri già gravanti sulle medesime per il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Articolo 7 - Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.

Articolo 8 - Risultati

1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dell'Accordo spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati.
2. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto dall'art. 2588 del codice civile e dall'art. 65 del d. lgs. n.30/2005.
3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.
4. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione del presente Accordo. In relazione alle attività oggetto dell'Accordo stesso, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento di quanto ivi previsto, nel più assoluto rispetto della vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, confermano di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679, nonché il D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto dell'Accordo. Le Parti garantiscono, inoltre, la puntuale applicazione alla propria organizzazione - e a quella di eventuali terzi di cui si dovessero servire nell'esecuzione dell'Accordo, rispondendone direttamente - della citata normativa e, in particolare, riferimento all'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività previste dall'Accordo.

Articolo 11 - Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo avrà una durata di 4 (quattro) anni dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso.

Articolo 12 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al foro di Roma.

Articolo 13 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale, da ASI con Autorizzazione n. 85429 in data 26/09/2017, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II, Ufficio Territoriale Roma 7 di Acilia, Repertorio ASI n. 68.
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per AMSAT Italia – Il Presidente
Francesco DE PAOLIS

Per ASI – Il Presidente
Prof. Ing. Teodoro VALENTE